



COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 24/12/2025

Oggetto :

ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. REVISIONE ORDINARIA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE . DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **dodici** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ZOPPI MARIO	SINDACO	Sì
2. BIANCO ALBERTO	VICE SINDACO	Sì
3. PORRO DIEGO	CONSIGLIERE	Sì
4. GIACOSA STEFANO	CONSIGLIERE	Sì
5. VACCA MARCO	CONSIGLIERE	Sì
6. CAPRA ELISABETTA	CONSIGLIERE	No
7. VACCA CRISTINA	CONSIGLIERE	No
8. TRIGILA INES	CONSIGLIERE	No
9. NOCETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	No
10. VARALDO ANNA AYRE	CONSIGLIERE	No
11. BOFFA GABRIELE	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARAFA Dott.Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **ZOPPI MARIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce quanto segue:

– ai sensi del comma 1, occorre effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

– il comma 2 prevede che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. "*

– ai sensi del comma 3 dell'art. 20, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

– il comma 4 stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Entro il **31 dicembre 2025**, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024, nonché la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione, riferito alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 (art. 20, commi 1, 2 e 4, TUSP).

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/11/2024, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate, stabilendo quanto segue:

- mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società senza interventi:

1	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	Quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. (già Alba Bra Langhe e Roero scarl)	quota del 0,36%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4608%	Mantenimento senza interventi
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 0,41%	Mantenimento senza interventi

- di procedere con la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso;
- di determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento in misura prudenziale, in dipendenza della volontà di considerare anche gli effetti di trascinamento delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale della società EGEA S.p.A. al 31.12.2023 pari ad €.44.423.445,00, in ragione della percentuale di partecipazione del 0,0326% per un importo di € 14.482,04, che deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile;

Ai sensi del comma 4, art.20, D.Lgs. n.175/2016, occorre provvedere a riferire sull'attuazione del piano, evidenziando le azioni adottate ed i risultati conseguiti che sono compendati nella relazione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da trasmettere alla Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte e che può essere così sintetizzata:

- è stata mantenuta la partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/20

1	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	Quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. (già Alba Bra Langhe e Roero scarl)	quota del 0,36%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4608%	Mantenimento senza interventi
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 0,41%	Mantenimento senza interventi

- si è operato per le azioni di razionalizzazione di cui alla scheda 05.02, cessione/alienazione quote, e precisamente:
 - per EGEA S.p.A in ossequio a quanto deliberato , in data 14/11/2024 il Comune inviava ad EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art.2437 e ss. c.c. nonché ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016 esercitando il diritto di recesso per n. 541 azioni ordinarie detenute, pari a nominali 18.935,00 Euro, con contestuale istanza di rimborso delle azioni in conformità al disposto dell'art.2.2 dello statuto societario; in seguito la società EGEA S.p.A sollevava un'eccezione di tardività in riferimento alla normativa civilistica respingendo la dichiarazione suddetta con comunicazione registrata al prot.n.3812 del 04/12/2024

Si evidenzia pertanto che il recesso del Comune di Barbaresco dalla società Egea S.p.A., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016, non risulta definitivamente perfezionato.

Ritenuto necessario effettuare, con riferimento al 31.12.2024, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi del comma 1, art.20, D.Lgs. n.175/2016, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visti la relazione tecnica, di cui all'allegato B, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016 e il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti di cui all'allegato C;

Visto che dalla ricognizione effettuata emerge quanto segue:

- è possibile mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. (già Alba Bra Langhe e Roero scarl)
3	G.A.L. Langhe Roero Leader
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l

- si ritiene necessario procedere con la dismissione della partecipazione nella società EGEEA S.p.A., mediante perfezionamento del recesso dalla compagine societaria operando unicamente sulla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016; a tal proposito viene inquadrato il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute

Precisato che G.A.L. Langhe Roero Leader è espressamente escluso dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto rientra nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che la quota di partecipazione del Comune in G.A.L. Langhe Roero Leader, a seguito dell'aumento di capitale deliberato il 10.07.2024, è passata allo 0,4348%;

Evidenziato che per le società per le quali è stato deliberato il mantenimento non risultano situazioni di criticità;

Precisato infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario mediante la sottoscrizione del presente atto, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario mediante la sottoscrizione del presente atto ;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sui risultati conseguiti sulla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024 dal Comune di Barbaresco (Cn) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/11/2024, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2024 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
 - allegato B - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2024;
 - allegato C - Schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;
- 3) di dare atto che per effetto dell'analisi di cui sopra è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016, la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	Quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. (già Alba Bra Langhe e Roero scarl)	quota del 0,36%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4348%	Mantenimento senza interventi
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 0,41%	Mantenimento senza interventi

- 4) di procedere con il perfezionamento della dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., mediante recesso dalla compagine societaria operando unicamente in base alla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016 e inquadrando il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute;
- 5) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 6) di dare mandato affinché la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: ZOPPI MARIO

L'ASSESSORE
F.to: BIANCO ALBERTO -
Consigliere

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49 c. 1-2 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 24/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 24/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/06/2026 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Barbaresco, li 27/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data

[] Eseguita immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267

Barbaresco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott.Vincenzo